

CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA COMUNICATO UFFICIALE N. 7 2025/2026

Ricorso della Società Romolini Imm. Sansepolcro codice 001446 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 660 del 23/02/2026, Serie C, Gara n.399: NORMAN HASSAN squalifica tesserato per 3 gare per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco dopo essere stato espulso e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri: ritardava l'uscita dal campo protestando pesantemente nei confronti degli arbitri [art. 33,2/1d RG, art. 36 RG, art. 33,1/1a RG]

LETTO

il ricorso;

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO

Il secondo arbitro, che ha confermato quanto riportato nel rapporto arbitrale fornendo ulteriori elementi a sostegno

RITENUTO

Pertanto che, tra le acquisizioni probatorie allegate dalla società ricorrente, il video fornito non è utilizzabile ai sensi dell'Art.83 RG

PQM

rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa reclamo

Firenze, 27 febbraio 2026

La Corte Sportiva d'Appello

Presidente Mario Parducci

Componente Duccio Viligiardi

Componente Domenico Vinci

Originale firmato agli atti.